

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/1109 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2020

che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽³⁾ è stata modificata dalle direttive (UE) 2017/2455 ⁽⁴⁾ e (UE) 2019/1995 del Consiglio ⁽⁵⁾, per modernizzare il quadro giuridico dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C). La maggior parte di tali nuove disposizioni deve essere applicata a partire dal 1° gennaio 2021.
- (2) Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'insorgenza di COVID-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. L'11 marzo 2020 l'OMS ha dichiarato l'insorgenza di COVID-19 una pandemia. La pandemia di COVID-19 ha colpito tutti gli Stati membri. A causa dell'allarmante aumento del numero di casi e della mancanza di strumenti efficaci e immediatamente disponibili per far fronte alla pandemia di COVID-19, numerosi Stati membri hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
- (3) La pandemia di COVID-19 costituisce un'emergenza imprevista e senza precedenti, che colpisce duramente tutti gli Stati membri e li costringe a prendere provvedimenti immediati a livello nazionale per affrontare in via prioritaria la crisi in corso riassegnando le risorse destinate ad altre questioni. A causa di questa crisi, diversi Stati membri stanno incontrando difficoltà per portare a termine entro il 31 dicembre 2020 lo sviluppo dei sistemi informatici necessari per l'applicazione delle norme stabilite dalle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 e ad applicarle dal 1° gennaio 2021. Alcuni Stati membri nonché gli operatori postali e i corrieri hanno pertanto chiesto il rinvio delle date di applicazione di entrambe le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995.
- (4) Tenuto conto delle difficoltà che gli Stati membri si trovano ad affrontare in relazione alla crisi di COVID-19 e del fatto che le nuove disposizioni si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri devono aggiornare i propri sistemi informatici per poter applicare le norme stabilite dalle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995, e garantire in tal modo la raccolta e la trasmissione di informazioni e pagamenti nell'ambito dei regimi modificati, è necessario rinviare di sei mesi le date di recepimento e di applicazione di tali direttive. Un rinvio di sei mesi è adeguato, in quanto il ritardo dovrebbe essere il più breve possibile per minimizzare le perdite di bilancio aggiuntive per gli Stati membri.

⁽¹⁾ Parere del 10 luglio 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 10 giugno 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 1).

- (5) Tenuto conto dell'impatto significativo delle perturbazioni economiche e delle eventuali difficoltà aggiuntive risultanti dalla pandemia di COVID-19 e al fine di sostenere l'applicazione corretta e tempestiva delle nuove norme sull'IVA nel commercio elettronico, la Commissione potrebbe collaborare strettamente con gli Stati membri interessati per monitorare l'adeguamento dei sistemi informatici nazionali e fornire assistenza tecnica ogniqualvolta necessario.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della direttiva (UE) 2017/2455

La direttiva (UE) 2017/2455 è così modificata:

- 1) l'articolo 2 è così modificato:
- a) il titolo è sostituito dal seguente:
- «**Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° luglio 2021**»;
- b) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2021, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue.»;
- 2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Modifica della direttiva 2009/132/CE

Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2021, il titolo IV della direttiva 2009/132/CE è soppresso.»;

- 3) all'articolo 4, il paragrafo 1 è modificato come segue:
- a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»;
- b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
- «Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 2021.».

Articolo 2

Modifiche della direttiva (UE) 2019/1995

All'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1995, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2021 al più tardi, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2021.».

*Articolo 3***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
